

# **COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO**

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024**

**(punto 9.3 del principio di programmazione, allegato al DPCM 23/12/2011)**

## **PREMESSA**

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale, fra le quali le più importanti sono:

1. l'adozione di nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. la previsione in termini di cassa sia per le entrate che per le spese per il primo esercizio di riferimento;
3. una diversa attribuzione in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. l'adozione di nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. la previsione di un nuovo piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. il Documento Unico di Programmazione (DUP) in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e deve presentare almeno i seguenti contenuti:

- I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla

legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;

- L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, dai vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, DEGLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ</b>
--

## **CRITERI DI VALUTAZIONE**

Le previsioni triennali di entrata e di spesa rispettano i principi contabili dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, dell'attendibilità, della correttezza, della chiarezza e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità, della costanza, della comparabilità, della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di bilancio e della competenza finanziaria.

La previsione degli stanziamenti di entrata corrente è stata formulata sulla base del criterio della storicità con riferimento alle risultanze rilevabili dagli ultimi tre esercizi.

In particolare i criteri utilizzati possono così riassumersi con riferimento alle poste di entrata più significative:

- Imposta comunale sugli immobili: gettito calcolato applicando le aliquote d'imposta deliberate dal Consiglio Comunale, sul valore del patrimonio immobiliare desunto indirettamente dai versamenti effettuati nell'ultimo esercizio disponibile;
- Tassa sui Rifiuti: gettito desunto dalle tariffe calcolate nel piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, in misura necessaria a garantire la integrale copertura dei costi di esercizio;
- Canone Unico Patrimoniale: sulla base del gettito dell'ultimo esercizio disponibile della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta di Pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni e delle nuove tariffe che saranno approvate dal Consiglio Comunale;
- Trasferimenti correnti dello Stato: nella misura spettante nell'anno 2021;
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione: nell'ammontare accertato nel 2021 prudenzialmente ridotti laddove si manifestano situazioni di incertezza e aumentati, esclusivamente in presenza di contributi certi;
- Proventi per violazioni alla circolazione stradale: nella misura certa annua rilevabile dai rendiconti di gestione dell'ultimo triennio;
- Proventi dei servizi pubblici: sulla base del criterio storico degli accertamenti effettuati nell'ultimo esercizio;
- Fitti attivi: sulla base dei contratti di locazione in corso;

- Altre entrate correnti: sulla base del gettito storicamente realizzato, ponderato con il criterio della prudenza.

Le previsioni di spesa corrente sono state improntate ai seguenti criteri di valutazione:

- Spese di personale: sulla base dei contratti di lavoro dipendente in corso tenuto conto del turnover programmato in coerenza con il programma triennale di fabbisogno del personale dell'ente;
- Forniture per acquisto beni: sulla base delle effettive disponibilità finanziarie;
- Utenze: sulla base del fabbisogno espresso dagli uffici per il funzionamento dei servizi;
- Interessi e mutui: sulla base delle delegazioni di pagamento rilasciate;
- Appalti di servizi: sulla base dei contratti pluriennali in corso;
- Trasferimento all'Ambito Socio-Assistenziale: in misura congrua alla quota capitaria annua stabilita dall'assemblea dei Sindaci;
- Fondo di riserva: nei limiti di cui all'articolo 166, comma 2 ter del D.Lgs 267/2000;

Le previsioni di entrata e spesa in conto capitale sono coerenti con il programma triennale dei lavori pubblici. In particolare i criteri utilizzati possono così riassumersi con riferimento alle poste più significative:

- I proventi delle concessioni edilizie sono previsti in linea con lo stanziamento dell'esercizio 2021.
- I proventi delle alienazioni patrimoniali non sono stati indicati nonostante nel piano delle alienazioni siano stati individuati degli immobili da dismettere. In caso di eventuale cessione di tali immobili si provvederà ad opportuna variazione di bilancio nella quale sarà indicata anche la modalità di utilizzazione di tali entrate.
- I proventi delle concessioni cimiteriali sono previsti sulla base del gettito registrato negli esercizi precedenti.
- I trasferimenti ed i contributi in conto capitale per investimenti sulla base di contributi già concessi oppure concedibili sulla base della normativa nazionali e/o regionali vigente.

L'utilizzo delle entrate in conto capitale rimane, comunque, subordinato alla concreta realizzazione della previsione di entrata, per il tramite del visto di copertura finanziaria da rilasciare ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

## **PREVISIONI FLUSSI DI CASSA**

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati:

1. per quanto riguarda l'entrata, in relazione a:
  - effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio (tenuto quindi conto dei crediti di dubbia esigibilità svalutati in sede di rendiconto);
  - previsioni di incasso di tributi, fondi perequativi, contributi e trasferimenti di parte corrente e di parte capitale;
  - riflessi della manovra tributaria;
  
2. per quanto riguarda la spesa in relazione a:
  - ai debiti maturati;
  - flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi passivi, quote capitale mutui, utenze, ecc.)
  - scadenze contrattuali;
  - cronoprogramma degli investimenti.

E' stato verificato che, in vigenza della normativa attuale, non sono prevedibili ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.

Nel corso della gestione vengono sottoposti a monitoraggio e verifica costante tutti i saldi, finanziari e di competenza, al fine di garantire l'equilibrio di cassa e il pareggio di bilancio.

## FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

L'allegato n. 2/4 "*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "*Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità*" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "*... Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2020 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo ...*".

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

- **Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.**

Nella determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità sono state considerate le poste relative ai principali tributi comunali e alle entrate extratributarie (sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, proventi del servizio mensa, concorso spese al servizio di trasporto

scolastico, proventi per l'utilizzo dei beni e delle strutture comunali, ecc.) che per le modalità di riscossione possono dar luogo a formazione di perdite su crediti.

- **calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.**

Nel calcolo si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

- **determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.**

La dimensione iniziale del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) eventualmente integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso).

Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio). La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno pari ad € 115.000,00.

Nel prospetto **allegato 1)** alla presente relazione si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio.

Si sottolinea che l'accantonamento viene effettuato in via cautelativa e prudenziale per un importo (€ 115.000,00) superiore al valore minimo risultante dal calcolo effettuato secondo i principi contabili.

La quantificazione definitiva del fondo crediti di dubbia esigibilità avverrà in sede di approvazione del Rendiconto 2021 con contestuale adeguamento dello stanziamento iscritto a Bilancio.

Con questa manovra si viene a creare una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.



## **ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO**

### **1. Fondo rischi**

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziata a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

A titolo cautelativo, nel Bilancio di Previsione viene stanziato l'importo di € 10.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per eventuali vertenze legali che si dovessero manifestare.

### **2. Fondo a copertura di perdite delle Società Partecipate**

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Le società partecipate dall'Ente non presentano squilibri o perdite di bilancio che possano influenzare negativamente l'equilibrio finanziario del Comune di Roveredo in Piano.

Sulla base di tali rilevazioni e in considerazione della limitata quota azionaria posseduta, il fondo a copertura di perdite delle società partecipate non è stato costituito.

### **3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco**

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Fondo indennità di fine mandato al Sindaco" per un importo di € 3.000,00 che, se non impegnato, determinando un'economia di bilancio, confluisce nel risultato di amministrazione.

Tali importi saranno oggetto di liquidazione solo al termine del mandato amministrativo.

#### **4. Fondo di Riserva**

Il Fondo di Riserva è normato dall' art. 166 s.m.i dal D. Lgs. 118/2011 del Tuel in base al quale: “... *Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. 2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. 2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio ...*”

Inoltre, l'allegato 4/2 punto 8.12, dispone che: “... *Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'Ente. A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio*”.

Alla luce di quanto sopra lo stanziamento del fondo di riserva risulta il seguente:

- anno 2021 € 100.900,00
- anno 2022 € 100.800,00
- anno 2023 € 53.000,00

#### **5. Accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali**

La legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC). La norma stabilisce, inoltre, che la stessa PCC è la base informativa per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti.

Il DL n. 124 del 2019 (cd DL Fiscale) ha modificato questo quadro e ha stabilito che:

- la misura dell'accantonamento obbligatorio al nuovo fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) non sarà raddoppiata per gli enti non in regola con i pagamenti che non hanno chiesto l'anticipazione di liquidità di cui al comma 849 o che, avendola richiesta, non hanno effettuato i relativi pagamenti nei tempi fissati dal comma 854;

- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l'applicazione delle sanzioni (accantonamento al FGDC) possono essere calcolati, limitatamente all'esercizio 2019, sulla base delle registrazioni contabili locali anziché a partire dalle informazioni presenti in PCC.

L'indicatore di riduzione del debito commerciale residuo Il comma 859 della legge di bilancio 2019 stabilisce che la misura massima della sanzione (obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali del 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisti di beni e servizi) si applica *“se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”*.

### L'indicatore di tempestività dei pagamenti

La legge di bilancio 2019 interviene sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: l'*“indicatore di ritardo annuale dei pagamenti”* è *“calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente”* (comma 859, lettera b) e *“i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare”* (comma 861).

Appare evidente che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, così come avviene per l'indicatore di tempestività dei pagamenti, è calcolato come ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture e si riferisce alle sole fatture pagate come debito commerciale, ma che si differenzia da quest'ultimo per quanto attiene al perimetro delle fatture da considerare.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato introdotto dall'articolo 8, comma 1, del dl n. 66 del 2014 che, modificando l'articolo 33 comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013, prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano con cadenza annuale *“un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato ‘indicatore annuale di tempestività dei pagamenti’”*.

Il DPCM del 22 settembre 2014 ha chiarito, poi, che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato *“come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”*.

La Circolare MEF-RGS n. 22 del 2015 ha precisato, infine, che *“devono essere prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, indipendentemente dalla data di emissione della fattura”*.

In sintesi: l'indicatore di tempestività dei pagamenti misura esclusivamente la tempestività delle transazioni pagate nel periodo, indipendentemente da quando siano state ricevute le richieste di pagamento. Viceversa, l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, che ha l'obiettivo di esprimere la capacità dell'amministrazione di pagare le fatture scadute nell'anno:

- non dovrà considerare le fatture scadute negli anni precedenti e pagate nell'anno;

- dovrà considera le fatture scadute nell'anno e non pagate.

### L'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

L'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti riferito ad un esercizio è calcolato, dunque, come la media dei ritardi di pagamento ponderata in base all'importo delle fatture e considera le fatture scadute nell'anno e le fatture non scadute e pagate nell'anno.

L'indicatore tiene conto delle fatture pagate come debito commerciale e non considera quelle pagate come debito non commerciale.

Sono esclusi dal calcolo i periodi di inesigibilità delle somme per contestazione o contenzioso.

Nel calcolo dell'indicatore sono considerate:

- le fatture scadute nell'anno, pagate e ricevute nell'anno. Il ritardo di queste fatture è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere valori positivi, negativi o nulli;
- le fatture scadute nell'anno, pagate nell'anno e ricevute negli anni precedenti. Si tratta delle fatture ricevute nell'ultima parte dell'anno precedente (i 30gg o 60 gg di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002), oppure delle fatture ricevute negli anni precedenti per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza nell'anno di riferimento. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere valori positivi, negativi o nulli;
- le fatture scadute nell'anno, non pagate e ricevute nell'anno. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Può assumere solo valori positivi;
- le fatture scadute nell'anno, non pagate e ricevute negli anni precedenti. Si tratta delle fatture ricevute nell'ultima parte dell'anno precedente, oppure delle fatture ricevute negli anni precedenti per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza nell'anno di riferimento. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre dell'anno e può assumere solo valori positivi;
- le fatture non scadute, pagate nell'anno e ricevute nell'anno. Si tratta di fatture pagate in anticipo rispetto alla scadenza (nel dettaglio: fatture ricevute nell'ultima parte dell'anno o fatture per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza agli anni successivi). Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere solo valori negativi (anticipo);
- le fatture non scadute, pagate nell'anno e ricevute negli anni precedenti. Anche in questo caso si tratta di fatture pagate in anticipo rispetto alla scadenza (nel dettaglio: fatture per cui si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza agli anni successivi). Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere solo valori negativi (anticipo).

## Accantonamenti effettuati nel Bilancio di Previsione al Fondo di garanzia dei debiti commerciali

Sulla base dei dati risultanti dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali pubblicati in data 11.01.2021, il Comune di Roveredo in Piano non è tenuto ad effettuare alcun accantonamento in quanto il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e che gli indicatori di tempestività dei pagamenti e di ritardo nei pagamenti assumano valore negativo.

Infatti, sulla base dei dati contabili dell'ente, risulta che:

a) il debito commerciale scaduto e non pagato alla data del 31/12/2020 è inferiore al 5% delle fatture ricevute nell'anno 2020 in quanto:

- il debito commerciale scaduto (e non pagato) alla data del 31/12/2020 è pari a € 50.357,10;
- l'importo delle fatture ricevute nell'anno 2020 è pari a € 1.934.831,53;

Pertanto il debito commerciale residuo è pari al 2,60% delle fatture ricevute nell'anno 2020.

b) l'indicatore di tempestività dei pagamenti (tempo medio ponderato dei pagamenti) per l'anno 2020 è pari a 23 gg.

c) l'indicatore di ritardo dei pagamenti (tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti) per l'anno 2020 è pari a - 9 gg.

Dopo il 31.12.2021 si dovrà procedere con la verifica dei parametri relativi all'esercizio 2021 (debito commerciale residuo, indicatore di tempestività dei pagamenti e indicatore di ritardo dei pagamenti) e, se non vengono rispettati i limiti previsti dalla normativa, alla costituzione entro il 28.02.2022 dell'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali.

**ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2022-2024 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2021; pertanto al momento non si dispone del dato definitivo dell'avanzo di amministrazione del 2021 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2022-2024 è stato pertanto conseguito applicando agli investimenti anche una parte del risultato di amministrazione vincolato.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, con l'indicazione delle somme soggette a vincolo:

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Preconsuntivo 2021)</b>	<b>TOTALE</b>
<b>+ Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021</b>	<b>4.156.742,49</b>
+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021	1.156.597,92
+ Entrate già accertate nell'anno 2021	6.235.622,36
- Uscite già impegnate nell'anno 2021	6.803.831,55
+ Variazioni dei residui attivi già verificate anno 2021	12.680,49
+ Variazioni dei residui passivi già verificate anno 2021	35.137,23
<b>Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>	<b>4.792.948,94</b>
+ Entrate da accertare nel restante periodo dell'anno 2021	354.852,48
- Spese da impegnare nel restante periodo dell'anno 2021	158.477,35
- Riduzione dei residui attivi presunta nel restante periodo dell'anno 2021	0,00
+ Incremento dei residui attivi presunto nel restante periodo dell'anno 2021	0,00
+ Riduzione dei residui passivi presunta nel restante periodo dell'anno 2021	0,00
- Fondo pluriennale vincolato presunto	0,00
<b>Avanzo presunto di amministrazione al 31/12/2021</b>	<b>4.989.324,07</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione presunto</b>	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	117.100,00
Fondo contenzioso	0,00
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>117.100,00</b>

<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	1.190.000,00
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>1.190.000,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte disponibile</b>	<b>3.682.224,07</b>



**Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, dai vincoli formalmente attribuiti dall'ente**

### **Utilizzo Avanzo di amministrazione vincolato**

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente;
- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La tabella che segue evidenzia le quote di avanzo di amministrazione vincolato applicato al bilancio di previsione 2022-2024:

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO APPLICATO</b>		
<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
1	Interventi per la messa in sicurezza Statica degli Edifici (Nuovo Lotto elementari)	810.000,00
2	Realizzazione di pista ciclabile in località Borgonuovo	50.000,00
3	Riqualificazione Zona Artigianale-Industriale	80.000,00
4	Riqualificazione di Via Dolomiti e via S. Sebastiano	150.000,00
5	Opere per la sicurezza stradale di via Brentella da via Risorgimento e via S. Martino	100.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>1.190.000,00</b>

## Utilizzo Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato".

Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali.

La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio:

- Nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri.
- L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro.
- Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).
- Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In questa fase non sono state rilevate risorse già accantonate al Fondo Pluriennale Vincolato.

## **Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria è previsto un intervento finanziato in parte con il ricorso all'indebitamento per l'importo di € 1.410.000,00, relativo alla realizzazione della nuova sede della scuola primaria.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita deliberazione di approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale delle opere pubbliche.

## **Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

Il Comune di Roveredo in Piano non ha rilasciato alcuna garanzia.

## **Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

**Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**

La situazione degli Enti ed organismi strumentali del Comune di Roveredo in Piano al 30 novembre 2021 è la seguente:

<b>RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE</b>	<b>CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA</b>
<b>CODICE FISCALE/PARTITA IVA</b>	C.F. 80003530930
<b>INDIRIZZO</b>	Via Matteotti Giacomo, 12 33170 PORDENONE
<b>SITO</b>	<a href="http://www.cbcm.it">www.cbcm.it</a>
<b>FUNZIONI ATTRIBUITE/SERVIZI PUBBLICI AFFIDATI</b>	bonifica - irrigazione
<b>QUOTA PARTECIPAZIONE</b>	<b>0,06% (indicativa)</b>
<b>NOTE</b>	Il Consorzio, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 29.10.02 n. 28, è un ente pubblico economico che non svolge attività commerciale ed espleta la sua attività entro i limiti consentiti dalla legge e dallo Statuto con l'osservanza delle norme di cui alla L.R. 20.03.2000 n. 7.
<b>DURATA IMPEGNO (come specificato nello statuto)</b>	05.02.1930-indeterminata
<b>ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO ENTE</b>	€ 700,00 (quota servizio irriguo terreni/miglioramento fondiario)
<b>RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO</b>	0
<b>TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO</b>	0
<b>RISULTATI BILANCIO 2015</b>	€ 9.619.920,92 (avanzo di amministrazione)
<b>RISULTATI BILANCIO 2016</b>	€ 7.344.103,47 (avanzo di amministrazione)
<b>RISULTATI BILANCIO 2017</b>	€ 6.931.300,43 (avanzo di amministrazione)
<b>RISULTATI BILANCIO 2018</b>	€ 4.454.659,73 (avanzo di amministrazione)
<b>RISULTATI BILANCIO 2019</b>	€ 3.217.415,04 (avanzo di amministrazione)
<b>RISULTATI BILANCIO 2020</b>	€ 65.270,00 (avanzo di amministrazione)

## **Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale**

Il comma 611 della legge 190/2014 ha disposto che, allo scopo di assicurare il “... *coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato ...*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si doveva ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27.04.2015 è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge n. 190/2014.

Successivamente il Legislatore è nuovamente intervenuto disponendo la *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* (articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica). Il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015 approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica doveva effettuare, “con provvedimento motivato”, la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno

essere cedute. In alternativa alla vendita, le amministrazioni potevano varare un “piano di riassetto” delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU). Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l’alienazione delle partecipazioni doveva avvenire “entro un anno dalla conclusione della ricognizione” (articolo 24 comma 4).

Qualora l’Amministrazione non avesse proceduto alla revisione straordinaria, oppure non avesse rispettato il termine di un anno per la vendita delle quote, non avrebbe potuto “*esercitare i diritti sociali nei confronti della società*” e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa doveva essere liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater). Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27.04.2015 è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 1, comma 612, della Legge n. 190/2014.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27.09.2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175.

Fatta questa premessa, nella tabella che segue si illustra la situazione delle società partecipate del Comune di Roveredo in Piano:

RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	<b>ATAP S.p.a. Società per Azioni</b>	<b>GEA S.p.a. Società per azioni Gestioni Ecologiche ed Ambientali</b>	<b>HYDROGEA S.p.a. Società per azioni</b>	<b>PORDENONE FIERE S.p.a. Società per azioni</b>
CODICE FISCALE/PARTITA IVA	C.F. /P.I. 00188590939	C.F. 91007130932 P.IVA 01376900930	C.F./P.I. 1683140931	C.F./P.I. 00076940931
INDIRIZZO	Via Candiani, 26 – PORDENONE	Piazzetta del Portello, 5 – PORDENONE	Piazzetta del Portello, 5 – PORDENONE	Viale Treviso, 1 – PORDENONE
SITO	<a href="http://www.atap.pn.it">www.atap.pn.it</a>	<a href="http://www.gea-pn.it">www.gea-pn.it</a>	<a href="http://www.hydrogea-pn.it">www.hydrogea-pn.it</a>	<a href="http://www.fierapordenone.it">www.fierapordenone.it</a>
FUNZIONI ATTRIBUITE/SERVIZI PUBBLICI AFFIDATI	trasporti pubblici e attività connesse alla mobilità ed al trasporto pubblico locale	gestione servizi ambientali, risorse idriche, energetiche, trasporto di cose conto terzi	gestione servizio idrico integrato e risorse energetiche	Contribuire allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio in cui opera e a tal fine organizzare direttamente o tramite terzi, manifestazioni fieristiche, mostre mercato e manifestazione culturali
QUOTA PARTECIPAZIONE	<b>1,4650%</b>	<b>0,356%</b>	<b>0,356%</b>	<b>5,590%</b>
NOTE	(capitale € 172.800,00 interamente versato n. 1728 azioni del valore nominale di € 100,00) (capitale sociale ATAP € 18.251.400,00, totale azioni n. 182.514) dal 1.10.17 assegnazione nuove quote TOT.QUOTE N. 2674 VALORE NOMINALE € 267.400,00	(capitale € 3.174,00 interamente versato N. 3174 azioni del valore nominale di € 1,00) (capitale sociale € 890.828,00 totale azioni n. 890.828)	(capitale € 7.935,00 interamente versato) (totale azioni n.2.227.070)	(totale azioni n. 57.742 + 4 azioni attribuite congiuntamente ai 7 comuni dell'Uti Noncello) dal 01.07.2020
DURATA IMPEGNO (come specificato nello statuto)	16.02.2000 - 31.12.2040	01.01.2003-31.12.2100	03.01.2011 - 31.12.2100	data scadenza: 31.12.2050
ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO ENTE (stanziamenti anno 2020)	€ 17.000,00	€ 615.091,50	€ 41.350,00	€ 0,00
ONERE COMPLESSIVO CONSUNTIVO 2019 (importo effettiv. pagato a qualsiasi titolo Circ.1/2010 Dip. Funz.Pub.)	€ 17.184,00	€ 555.402,62	€ 12.494,88	€ 0,00
RISULTATI BILANCIO 2016	€ 4.941.294,00	€ 496.625,00	€ 1.152.695,00	€ 215.666,00
RISULTATI BILANCIO 2017	€ 3.229.191,00	€ 318.786,00	€ 1.909.008,00	(- € 390.940,00)
RISULTATI BILANCIO 2018	€ 5.935.658,00	€ 302.902,00	€ 1.268.559,00	€ 518.385,00
RISULTATI BILANCIO 2019	€ 4.154.051,00	€ 435.360,00	€ 74.547,00	(- € 497.415,00)
RISULTATI BILANCIO 2020 (ultimo bilancio approvato)	€ 2.059.608,00	€ 1.071.148,00	€ 309.593,00	€ 40.680,00

Roveredo in Piano, 21.12.2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**rag. Riccardo Falcon**